

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 20/06/2019

FATTO

Con il ricorso la società ricorrente espone quanto segue:

- per il tramite del legale rappresentante ha presentato, con raccomandate a.r. del 16/03, 31/08 e 10/05/2018, formale reclamo nei confronti dell'intermediario, in seguito a segnalazioni in CR disposte dallo stesso a proprio carico;

- *“alla luce [di tale] reclamo, l'intermediario era [...] obbligato a registrare la segnalazione alla centrale rischi annotando specificatamente le informazioni nella categoria "CREDITO CONTESTATO"*;

- il comportamento dell'intermediario, che non ha espletato tale adempimento, sarebbe contrario a buona fede e *“foriero di gravi pregiudizi”* per l'attività di impresa.

Ciò esposto, la società ricorrente formula all'Arbitro la seguente domanda: *“Si richiede di modificare la avvenuta segnalazione alla centrale rischi dell'intermediario bancario perché contraria a buona fede, mediante indicazione nello stato del rapporto categoria «CREDITO CONTESTATO»”*.

Con le controdeduzioni l'intermediario rappresenta che a carico della società è stata disposta, a partire dal gennaio 2018, una segnalazione di sconfino e non di sofferenza.

Tale segnalazione, oltre a non comportare gli obblighi informativi previsti dalla Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991 per la classificazione a sofferenza, *“non presuppone alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Intermediario che si limita, nel caso di specie, a registrare il dato oggettivo dell'utilizzo del credito in misura superiore a quanto accordato”*.

L'intermediario evidenzia, inoltre, come le doglianze della ricorrente *“non vertano sul merito dell'inadempimento opposto dalla Banca alla medesima”*, ma si fondano sul



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“presunto obbligo formale di inserimento del credito come «contestato» in presenza di taluni presupposti”. L’assunto sarebbe *“incontrovertibilmente erroneo”*, in quanto la circolare 139/1991 considera *“contestato”* qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità Giudiziaria, Garante Privacy, Mediatore, Autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale); circostanza non rinvenibile nella specie. La presentazione di un reclamo *“non riscontra i predetti presupposti e non fa discendere alcun obbligo in capo alla Banca”*.

Da ultimo, evidenzia come la ricorrente, pur non formulando alcuna istanza risarcitoria, affermi di avere patito gravi pregiudizi senza fornire alcun supporto probatorio al riguardo. Con le conclusioni l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Col presente ricorso, la società cliente chiede la rettifica di una segnalazione in Centrale Rischi a proprio carico, mediante l’indicazione del rapporto come *“contestato”*.

La segnalazione in questione consiste in uno sconfinamento registratosi a partire dal gennaio 2018 (cfr. evidenze CR in atti).

Secondo la ricostruzione della cliente, l’obbligo per l’intermediario di indicare il rapporto come *“contestato”* discenderebbe dalla presentazione, da parte della società, di diverse lettere di contestazione, definite genericamente *“reclamo”* (missive del 16/03, 31/08 e 10/05/2018, in atti). Con tali note, la ricorrente, oltre a chiedere la cennata rettifica in CR, evidenziava una serie di illegittimità legate a rapporti in essere con l’intermediario, tra le quali la presunta applicazione di interessi usurari e anatocistici. Tali ultime censure hanno peraltro formato oggetto di separato - ma successivo - ricorso (prot. 119430 del 29/01/2019).

Ciò posto, il Collegio osserva che secondo la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (*“Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”*), nella versione applicabile *ratione temporis* al caso in commento (16° aggiornamento del 14/06/2017), *“Si considera «contestato» qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)...”*.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta che, alla data di proposizione del presente ricorso (30/11/2018), per il rapporto oggetto della segnalazione in questione fosse stata adita una delle descritte Autorità. Il ricorso all’Arbitro di cui si è dato atto in precedenza - che lamenta l’applicazione di tassi ultra legali sul rapporto in causa - risulta, come si è visto, successivo (prot. 119430 del 29/01/2019).

Non avendo la società ricorrente dimostrato di avere adito - al novembre del 2018 - alcuna *“Autorità terza rispetto alle parti”*, non sussistevano i presupposti per l’indicazione del rapporto come *“contestato”* nella Centrale Rischi da tale epoca.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA